

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1076

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori VENTRE, IMBRIACO, GRASSI BERTAZZI,
PINTO, COVIELLO, DE CINQUE, TAGLIAMONTE, SARTORI, LAURIA,
ZECCHINO, PERUGINI, NIEDDU e GIAGU DEMARTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1988

Norme in materia di riqualificazione professionale e straordinaria
per gli infermieri generici e le puericultrici

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge mira a integrare le previsioni di cui alla legge 3 giugno 1980, n. 243, dalle quali da un lato non fu contemplata la carenza qualitativa e quantitativa delle vigilatrici d'infanzia, dall'altra non fu considerata la figura delle puericultrici.

Le prime, infatti, sono equiparabili, per analogia di requisiti di ammissione alle relative scuole, di durata dei corsi, di programmi di studio e di esame nonché di mansioni, agli infermieri professionali, mentre – sempre analogicamente – le seconde sono riconducibili alla figura degli infermieri generici.

Con l'articolo 1 sono individuati i destinatari della norma e la durata della relativa applicabilità

Con l'articolo 2 viene fatto rinvio alla legge 3 giugno 1980, n. 243, citata innanzi, per tutto quanto concerne le modalità di ammissione, di frequenza, di esami, eccetera.

Con l'articolo 3, infine, viene indicato il finanziamento della spesa.

Si nutre fiducia nella sollecita approvazione della presente proposta, che viene a colmare una palese lacuna.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In via straordinaria e per non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni provvedono alla riqualificazione professionale straordinaria:

a) di coloro che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, che abbiano prestato servizio non interrotto e continuativo per un periodo non inferiore a due anni, come infermieri generici, in ospedali pediatrici ovvero in divisioni o sezioni pediatriche ospedaliere od universitarie e che siano in servizio all'entrata in vigore della presente legge;

b) di coloro che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di puericultrice, di cui all'articolo 12 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, e che abbiano prestato servizio non interrotto e continuativo per un periodo non inferiore a due anni, come puericultrici, in ospedali pediatrici ovvero in divisioni o sezioni pediatriche ospedaliere od universitarie e che siano in servizio all'entrata in vigore della presente legge.

2. La riqualificazione si attua mediante ammissione ai corsi per vigilatrici d'infanzia.

Art. 2.

1. Ai fini dell'ammissione ai corsi e dello svolgimento dei medesimi si applicano le norme previste dagli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1980, n. 243, intendendosi sostituiti i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867, col riferimento al decreto ministeriale 20 febbraio 1978 concernente il programma di massima dei corsi di studio per il conseguimento del diploma di Stato di vigilatrice d'infanzia e di abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza all'infanzia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 1978, n. 78.

Art. 3.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1988 fanno carico sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.